

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2303-A)
Urgenza

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CINGOLANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1962
(V. Stampato n. 3611)

presentato dal **Ministro degli Affari esteri**
di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 novembre 1962

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1963

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 111
concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione
adottata a Ginevra il 25 giugno 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 111, concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.

In conformità all'articolo 8 della Convenzione, questa non legherà che i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica dovrà essere registrata dal Direttore generale. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

L'articolo successivo prevede la possibilità di denuncia della Convenzione dopo che sia trascorso un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore iniziale della Convenzione stessa.

Poichè la 1^a e la 10^a Commissione hanno espresso, per la parte di rispettiva competenza, parere favorevole, il relatore invita il Senato ad approvare il disegno di legge.

CINGOLANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la di-

scriminazione in materia di impiego e di professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 8 della Convenzione stessa.